Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 23 LUGLIO 2008, N. 30843: abbandono occasionale di rifiuti ed esigenze cautelari nel caso di trasporto illecito di rifiuti.

«*… l'art. 255, comma primo, del D.Lgs. n. 152/06, che configura quale illecito amministrativo l'attività di abbandono occasionale di rifiuti, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 256, comma secondo, del medesimo decreto legislativo.*
L'abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese, pertanto, anche se occasionale, integra in ogni caso la fattispecie costituente reato di cui al citato art. 256, comma secondo… »

« *Con riferimento alle esigenze cautelari inoltre la valutazione circa il pericolo che la cosa venga ulteriormente utilizzata per reiterare la condotta criminosa non richiede affatto la sussistenza di un vincolo di strumentalità necessaria tra la cosa stessa ed il reato.*
In ogni caso l'art. 259, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06 prevede l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale non solo quale conseguenza della condanna o della applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di traffico illecito di rifiuti, previsto dal primo comma dello stesso articolo …ma anche nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti ai sensi degli art. 256 …e 258, quarto comma, del medesimo decreto legislativo. »

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

30843/08

N. 16105/2008 Reg. Gen.
C.C. del 10.7.2008

N. Sent. 888

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE

composta dagli Ill.mi Signori:

Presidente	Dott.	Ernesto Lupo
Consigliere	"	Ciro Petti
	"	Alfredo Maria Lombardi
	"	Amedeo Franco
	"	Santi Gazzara

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto dall'Avv. Giuseppe Calabrò, difensore di fiducia di Irato Giovanni, n. a Milazzo il 21.7.1942, avverso l'ordinanza in data 25.2.2008 del Tribunale di Messina, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. in data 1.2.2008.

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;

Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Giovanni D'Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo di un autocarro emesso dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona P.G. in data 1.2.2008 nei confronti di Irato Giovanni, indagato del reato di cui all'art. 256 del D. Lgs n. 152/06.

I giudici del riesame hanno ritenuto sussistente il fumus del reato oggetto di indagini, essendo stato accertato che l'Irato aveva effettuato un trasporto di rifiuti speciali con l'automezzo in sequestro, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, nonché le esigenze cautelari che giustificano la misura, essendo, tra l'altro, l'autocarro soggetto a confisca.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'indagato, che la denuncia per violazione ed errata applicazione degli art. 321 c.p.p., 255, 256, comma primo, e 259, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06.

Si deduce, in sintesi, che il fatto ascritto all'imputato doveva essere inquadrato nell'illecito amministrativo di cui all'art. 255 del D. Lgs n. 152/06, essendo stato accertato un unico trasporto occasionale, che non integra l'attività di gestione dei rifiuti per la quale la legge prescrive una apposita autorizzazione e che deve essere caratterizzata dai requisiti della continuità e reiterazione; che, inoltre, non vi è alcuna prova che l'ulteriore materiale trovato nel sito in cui l'Irato si accingeva a scaricare l'autocarro appartenesse alle persone che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un immobile dal quale provenivano i rifiuti o al proprietario del sito.

Con lo stesso motivo di gravame si contesta la sussistenza delle esigenze cautelari.

Si deduce che non vi è alcun elemento per ritenere che l'automezzo sarebbe stato adoperato per reiterare la commissione del reato, mancando ogni nesso di necessaria strumentalità tra la cosa e l'attività illecita; che non sussistono, inoltre, i presupposti per la confisca dello stesso, in quanto il disposto dell'art. 259, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06 trova applicazione solo nel caso in cui vengano accertate condotte di cessione, ricezione, trasporto di rifiuti realizzate attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative ed organizzate.

Il ricorso non è fondato.

L'attività di trasporto dei rifiuti non è assimilabile a quella dell'abbandono, costituendo il presupposto di una successiva operazione di smaltimento dei rifiuti secondo la definizione di cui all'art. 183, primo comma lett. g), del D. Lgs n. 152/06 ed è, pertanto, soggetta ad autorizzazione.

Peraltro, l'art. 255, comma primo, del D. Lgs n. 152/06, che configura quale illecito amministrativo l'attività di abbandono occasionale di rifiuti, fa espressamente salvo quanto previsto dall'art. 256, comma secondo, del medesimo decreto legislativo.

L'abbandono di rifiuti da parte di titolari di imprese, pertanto, anche se occasionale, integra in ogni caso la fattispecie costituente reato di cui al citato art. 256, comma secondo (cfr. sez. III, 8.6.2004 n. 25463, P.M. in proc. Bono, RV 228689 con riferimento all'analoga fattispecie già prevista dall'art. 51, comma secondo, del D. Lgs n. 22/97).

Con riferimento alle esigenze cautelari inoltre la valutazione circa il pericolo che la cosa venga ulteriormente utilizzata per reiterare la condotta criminosa non richiede affatto la sussistenza di un vincolo di strumentalità necessaria tra la cosa stessa ed il reato.

In ogni caso l'art. 259, comma secondo, del D. Lgs n. 152/06 prevede l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale non solo quale conseguenza della condanna o della applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il reato di traffico illecito di rifiuti, previsto dal primo comma dello stesso articolo, al quale si riferiscono le osservazioni del ricorrente e la giurisprudenza citata in ricorso, ma anche nelle ipotesi di trasporto illecito di rifiuti ai sensi degli art. 256, oggetto delle indagini, e 258, quarto comma, del medesimo decreto legislativo.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. al rigetto dell'impugnazione segue a carico del ricorrente l'onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 10.7.2008.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE RELATORE

IL CANCELLIERE

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL 2 3 LUG. 2008

IL CANCELLIERE